

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2002 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità o prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe essere pertanto modificato.
- (3) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 passa a 80 000 t.

Articolo 2

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2799 passa a 50 000 t,
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2950 passa a 6 500 t.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VILLALOBOS

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 5).